

## COSA DEVE RIPORTARE L'ETICHETTA DEI PRODOTTI SFUSI

Si intendono sfusi i prodotti non avvolti da alcun involucro e i prodotti che, pur essendo originariamente confezionati o posti in involucro protettivo (es. prodotti di grossa pezzatura), sono destinati ad essere venduti previo frazionamento, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti confezionati ai fini della vendita immediata.

Per i prodotti "sfusi" e "preincartati" non vige l'obbligo di apporre le etichette individuali con le modalità previste per i prodotti alimentari confezionati, infatti:

1. le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio;
2. devono essere muniti di apposito cartello (applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei compartimenti in cui sono esposti) che deve riportare in lingua italiana, in modo chiaro e facilmente leggibile:
  - la denominazione di vendita;
  - l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;
  - le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
  - la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno;
  - il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume
  - la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.

Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito **cartello** tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.

I prodotti dolciari confezionati ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente **solamente sul cartello o sul contenitore** destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni sopra indicate, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.

Nel caso di bevande vendute mediante spillatura, il **cartello** con le informazioni può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.

Le acque idonee al consumo umano non confezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, se trattate, la specifica denominazione di vendita **“acqua potabile trattata”** oppure, se è stata addizionata di anidride carbonica **“acqua potabile trattata e gassata”**.

Nel caso di distribuzione di sostanze alimentari non confezionate, poste in involucri protettivi ovvero di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, devono essere riportate **sui distributori** automatici e per ciascun prodotto le indicazioni sulla denominazione di vendita e l'elenco degli ingredienti, nonché il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto.

Tutte le indicazioni devono essere chiaramente riportate in **lingua italiana** ed essere visibili e leggibili.